

Più chiarezza sulle controversie tra produttori di energia elettrica e gestori di rete

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha previsto una procedura per accertare che le soluzioni per la connessione elaborate da un gestore di rete in occasione di una richiesta di connessione di un impianto di produzione soddisfino i previsti requisiti di economicità, razionalità e necessità dell'opera, ovvero a individuare soluzioni per la connessione alternative che soddisfino i suddetti requisiti.

L'atto fa riferimento alla Delibera ARG/elt 123/08 (Procedura per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera f-ter), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03).

In particolare, il presente regolamento si applica per la risoluzione delle controversie che insorgono tra produttori e gestori di rete in relazione alla connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, stabilendo, al contempo, che, per esigenze di uniformità con il Testo integrato delle connessioni attive (TICA), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2009, la suddetta procedura sia applicata per risolvere le controversie relative al servizio di connessione a tutte le reti elettriche, ivi incluse le reti in bassa tensione.

La procedura, attivabile su istanza di parte è finalizzata all'accertamento, da parte dell'Autorità, della circostanza reale che "le soluzioni per la connessione elaborate da un gestore di rete in occasione di una richiesta di connessione di un impianto di produzione soddisfino i previsti requisiti di economicità, razionalità e necessità dell'opera, ovvero all'individuazione di soluzioni per la connessione alternative che soddisfino i suddetti requisiti".